


COMUNE DI CASTELTERMINI

UFFICIO REGGI

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'Albo con-



off. reggi
off. notar
Il Messo Comunale
ca

COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA E GESTIONE
DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA**

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina e la gestione delle spese di Rappresentanza.

ART. 2

NOZIONE

Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio del Comune, inteso quale elevata considerazione del ruolo e della presenza attiva dell'ente nel contesto sociale, interno ed internazionale.

Sono ricomprese nella nozione di spese di rappresentanza quelle spese che da un lato concorrono in via diretta ed esclusiva ai fini istituzionali dell'Ente, senza peraltro essere sproporzionate allo scopo e, dall'altro, non rappresentano un mero atto di liberalità e cioè un depauperamento dell'Ente pubblico al solo fine di arricchire un diverso soggetto.

Tali spese trovano pertanto il loro fondamento nell'esigenza che il Comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e sono finalizzate alla vita di relazione del Comune, nell'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore delle collettività.

ART. 3

SPESE AMMISSIBILI

Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:

- a. Acquisto di decorazioni, targhe, medaglie, coppe, libri, foto - riproduzioni, diplomi, fiori, prodotti tipici, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo;
- b. Colazione di lavoro e rinfreschi che seguono ad incontri con amministratori o funzionari di altri enti o altre personalità di rilievo nel campo politico, scientifico, culturale, sociale nei quali sia evidente l'ufficialità dell'occasione e/o la rappresentatività dei soggetti;
- c. Colazioni di lavoro o acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, lavori che si protraggono per l'intera giornata, visite di rappresentanza di altri Comuni ed Enti pubblici, riunioni e manifestazioni di particolare rilievo;
- d. Gemellaggi con altri Comuni di cui al successivo articolo 5;
- e. Scambi di esperienze con gli altri Enti nei diversi settori di attività;
- f. Inaugurazione di opere pubbliche;
- g. Onoranze funebri relative a persone che hanno rappresentato il Comune o che, per la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo;
- h. Piccole forniture o sostituzione dei supporti di natura funzionali (drappi, bandiere, arazzi ecc...) indispensabili nell'attività rappresentativa e protocollare dell'Ente;
- i. Ospitalità comprensiva delle spese di trasporto ad autorità e personalità rappresentative;
- j. Omaggi floreali ad ospiti di riguardo nonché addobbi del Palazzo Municipale in occasioni di manifestazioni ufficiali e di solennità varie;
- k. Colazioni e/o cene da offrire a delegazioni ufficiali, ovvero ad ospiti (autorità e personalità rappresentative) nonché a persone del seguito e acquisto di biglietti d'ingresso a teatri o manifestazioni di particolare spicco per le medesime categorie di ospiti;
- l. Offerte di donativi e ricordo in occasione di visite effettuate dal Sindaco o da rappresentanti ufficiali della Municipalità;
- m. Fornitura di carta intestata per il Sindaco, biglietti augurali ed inviti e relativi accessori di cancelleria, nonché relative spese

di affrancatura postale (queste ultime per la corrispondenza ufficiale di rappresentanza)

- n. Stampa di manifesti e atti relativi a commemorazioni, celebrazioni ed incontri di particolare rilievo;
- o. Servizi fotografici relativamente a visite e manifestazioni ufficiali;
- p. Rimborso spese sostenute direttamente dal Sindaco quando questi si trovi fuori sede, purchè esulino da quelle previste dal trattamento di missione di pertinenza del Sindaco.

ART. 4

SPESE CHE NON CONSENTONO L'ESPLETAMENTO DI GARA

Gli acquisti e/o le forniture per le spese di rappresentanza, che non consentono di essere preceduti da gare, sono disposti, previa apposita direttiva, dal responsabile del settore interessato, con carico soltanto, ove possibile, di individuare, a parità di qualità, le condizioni di miglior vantaggio per l'Amministrazione.

ART. 5

SPESE PER INCONTRI CON COMUNITA' ESTERNE

Rientra tra le finalità istituzionali del Comune l'attività di finanziamento di spese per la formalizzazione di rapporti di amicizia con comunità locali esterne (gemellaggi) se sussiste un interesse della popolazione a tale attività ed un vantaggio morale o materiale diretto, la cui soddisfazione non sia sentita come estranea alla popolazione medesima.

In presenza di tali circostanze sono configurabili come spese di rappresentanza quelle necessarie per la formalizzazione di cui sopra e per le iniziative che ne seguono.

ART. 6

SPESE NON AMMISSIBILI

Non costituiscono spese di rappresentanza :

- a. Quelle costituenti atti di mera liberalità (dono di nozze, sussidi, ecc.)
- b. Quelle dirette esclusivamente a soggetti appartenenti all'Ente ivi comprese le erogazioni a favore di membri di comitati, commissioni ed organismi aventi titolo ad indennità, gettoni di presenza o trattamento economico a carico del Comune.

ART. 7

ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Le spese di rappresentanza sono ordinate dal Sindaco o da un Assessore, all'uopo dallo stesso incaricato, nei limiti delle norme del presente regolamento.

ART. 8

NORME FINALI

Il presente Regolamento, ad esecutività della deliberazione entrerà in vigore dopo il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.